

Codice A1813A

D.D. 13 marzo 2018, n. 699

**R.D. n. 523/1904 - Autorizzazione idraulica n. 7/2018 per la realizzazione delle opere di completamento del III lotto del canale scolmatore nord in Comune di Montanaro. Ente richiedente: Comune di Montanaro**

In data 16/06/2017 prot. n. 28669/A1813A, è pervenuta al Settore scrivente la richiesta di autorizzazione idraulica del Comune di Montanaro, per la realizzazione delle opere di completamento del III lotto del canale scolmatore nord.

All'istanza risultano allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Gian Piero Enrione, costituiti in particolare, ai fini della presente autorizzazione idraulica, dalla relazione tecnico-illustrativa, dalla relazione idrologico-idraulica e da n. 6 elaborati grafici, in base a cui è prevista la realizzazione dei lavori in oggetto.

Il progetto definitivo delle opere in argomento è stato approvato dal Comune di Montanaro con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 31/05/2017.

Le opere previste in progetto consistono in:

- a) n. 2 opere di sfioro di lunghezza 36 m e 42 m, in massi di cava intasati in calcestruzzo sulla parte sommitale, lungo la sponda destra del tratto di canale scolmatore già realizzato nell'ambito dei lavori del II e del III lotto, necessarie per l'immissione nel canale delle acque di esondazione del rio Denoglia tra la S.P. n. 82 e le gore di Chivasso e Montanaro;
- b) completamento delle scogliere e della platea in massi di cava già realizzate nei lavori del II lotto, sino al raccordo con uno dei manufatti sfioratori sopra descritti;
- c) consolidamento al piede con massi di cava nei due tratti più sollecitati del canale scolmatore, già realizzati con i lavori del III lotto, alternativamente in sponda sinistra e in sponda destra;
- d) briglia di trattenuta a monte del ponte della S.P. n. 82, nel rio Vallunga, costituita da 15 tubi in acciaio di diametro cm 20 e di altezza complessiva 2,55 m, infissi in una fondazione in cemento armato di larghezza 80 cm, altezza 1,70 m e lunghezza 19,10 m;
- e) scogliere su entrambe le sponde e platea in massi di cava in parte intasati con calcestruzzo, nel rio Vallunga a monte della briglia di trattenuta, per una lunghezza complessiva di circa 12,00 m;
- f) prolungamento verso monte oltre la S.P. n. 82 del rilevato arginale in sponda sinistra del canale scolmatore, di lunghezza pari a circa 90 m ed altezza massima 3,00 m con attestazione al versante adiacente. Il paramento di valle del rilevato sarà inerbito con idrosemina, mentre il paramento di monte sarà rivestito in massi di cava;
- g) protezione del rilevato della S.P. n. 82 in destra idrografica, a monte dell'attraversamento sul rio Vallunga, con massi di cava per una lunghezza di circa 20 m.

Tra le opere descritte sono oggetto di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 esclusivamente quelle interferenti con il sedime demaniale del rio Vallunga e precisamente quelle indicate alle lettere d), e), f) e g).

Dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere interferenti con il rio Vallunga è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- vista la L.R. 12/2004 e il Regolamento di attuazione n. 14/R del 6/12/2004 sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e la D.G.R. n. 21-10074 del 09/02/2015 in materia di concessioni demaniali e determinazione dei canoni per l'estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
- vista la L.R. 37/2006 e la D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 sulla tutela della fauna acquatica;

### *determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Montanaro ad eseguire le opere descritte, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, delle opere di difesa spondale, della briglia di trattenuta e del rilevato arginale nei riguardi di tutte le azioni di progetto;
3. i massi costituenti le scogliere e le platee dovranno essere posizionati ed incastrati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 mc. e peso superiore a 8 kN; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione

dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

4. i piani di fondazione delle opere longitudinali e trasversali in argomento sul rio Vallunga dovranno essere posti alle quote di progetto;
5. tutte le opere in progetto dovranno essere raccordate senza soluzione di continuità ai manufatti già esistenti sul rio Vallunga evitando il restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
6. il materiale demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
7. le sponde, le opere esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. è a carico del Comune di Montanaro l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; pertanto codesto Ente dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
9. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
10. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
11. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata (o simili), l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
12. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) e dell'area demaniale occupata in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche all'intervento autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
16. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

A titolo collaborativo si suggerisce per le opere elencate ai punti a) e c) non oggetto di autorizzazione idraulica, di impostare i piani di appoggio dei massi a profondità inferiori di almeno 1,00 m rispetto alle quote di fondo alveo del canale scolmatore.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*(arch. Adriano BELLONE)*